



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Protocollo numero: **20313 / 2024**

Data registrazione: **23/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **ABABO Regolamento dispositivi Uomo a terra - Lavoratori isolati.pdf**

IPA: **abab_037**

Oggetto: **Regolamento Utilizzo dispositivi Uomo a terra Lavoratori isolati**

Destinatario:

AGLI ATTI DELL'ACCADEMIA

Ufficio/Assegnatario:

Ufficio DIRIGENZA

Ufficio LEGALE

Protocollato in:

Titolo: **2 - ORGANI E ORGANISMI**

Classe: **11 - Commissioni e gruppi di lavoro**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI ISOLATI E/O IN SOLITUDINE

Art. 1 – Quadro normativo

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del:

- Accordo sindacale siglato tra questa Istituzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2019-2021 F.L.C. C.G.I.L., CISL e GILDA UNAMS in data 22/04/2024 (Prot. 6255 del 06/05/2024), che qui si intende interamente richiamato e ne forma parte integrante e sostanziale;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e seguenti;
- D.Lgs. 09 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e in particolare gli artt. 15, 18, 43 e 45, e ss.mm.ii.;
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 “Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni² e in particolare l'art. 2 comma 5 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l'art. 23, e ss.mm.ii.;
- D.P.R.177/11 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e ss.mm.ii..

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione e l'uso di dispositivi digitali di nuova generazione di protezione individuale con funzionalità uomo a terra e immobile o isolato (man down) in grado di trasmettere allarmi e informazioni in caso di emergenza, per allertare i soccorsi e permettere una geolocalizzazione rapida e precisa del portatore. I dispositivi sono connessi alla centrale operativa del fornitore, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento, in ossequio alla disciplina di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, intende favorire la salute, la sicurezza e la serenità del personale che, in assenza di colleghi o altri soggetti vicini, presta servizio presso la sede distaccata dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna sita in Villa Salina a Castel Maggiore (BO), tramite la fornitura di idonei dispositivi di protezione.

A tal fine, l'Accademia adotterà misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano al turno nelle zone che li espongono a rischi specifici muniti del dispositivo UAT.

2. Il presente intervento rientra nell'ambito di un percorso più ampio di investimento dell'Accademia sulla digitalizzazione e sull'automazione dei processi che garantiscono continuità operativa ed efficienza ma anche sicurezza del personale.

Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione del sistema legale di tutela e protezione dei lavoratori

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per “dipendente” il lavoratore isolato, tendenzialmente inquadrato nel ruolo del personale tecnico-amministrativo, nello specifico l'operatore ex-coadiutore;

2. Ai fini del presente Regolamento per “lavoratore isolato” si intende la persona che è costretta a lavorare da sola, senza un contatto visivo o vocale diretto con altri dipendenti dell'azienda, senza la sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute. Vi rientra anche il lavoratore che - nei casi suddetti - presta servizio oltre l'orario ordinario e/o laddove sia richiesta la sua presenza in giorni festivi nel corso di eventi o manifestazioni previamente concordati.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per “UAT” il dispositivo digitale e di geolocalizzazione uomo a

terra – sistema integrato per la sicurezza sul lavoro;

4. L'Accademia garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione dei lavoratori come definiti e menzionati nella normativa vigente. In particolare, assicura l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto le condizioni dei lavoratori isolati, ai sensi della disciplina di cui sopra.

Art. 5 - Dispositivo e modalità di utilizzo, divieti

1. Trattasi di apparecchio certificato ad accensione, e caricamento elettrico, per il cui utilizzo operativo si rinvia interamente alla "Guida rapida" allegata al presente Regolamento.

2. L'Accademia mette a disposizione n.1 (uno) apparecchio UAT per n. 1 (un) lavoratore isolato. Il lavoratore isolato che si trovi in servizio nel turno del pomeriggio riceverà in consegna il medesimo apparecchio UAT in dotazione al lavoratore della mattina. È previsto n.1 (un) ulteriore apparecchio di scorta in caso di malfunzionamento del primo dispositivo;

3. L'apparecchio di scorta dovrà essere correttamente conservato all'interno della portineria della sede dell'Accademia di Villa Salina e usato solo ed esclusivamente in caso di impossibilità di utilizzo del primo;

4. Il dipendente uscente della mattina consegnerà il dispositivo UAT al dipendente entrante nel turno pomeridiano solo ed esclusivamente in fase di cambio turno, accertandosi che sia funzionante e correttamente tenuto. La consegna dell'apparecchio al cambio turno costituirà superamento della verifica di funzionalità da parte del dipendente uscente e accettazione della stessa da parte del lavoratore entrante;

5. È fatto obbligo al dipendente del primo turno della giornata di accendere il dispositivo immediatamente al suo arrivo per consentire l'attivazione del sistema GPS come prescritto dalla "Guida rapida";

6. Sarà cura del dipendente del turno pomeridiano spegnere e ricaricare l'apparecchio contestualmente alle operazioni di timbratura/uscita;

7. Il dipendente è responsabile dell'apparecchio UAT in sua dotazione fino alla consegna dello stesso al collega entrante;

8. È fatto divieto assoluto di utilizzo del dispositivo UAT per motivi personali, nonché al di fuori dell'area della sede di Villa Salina di Castel Maggiore (BO) per la quale è stato previsto e consegnato.

9. È fatto assoluto divieto per il lavoratore isolato di distrarre, utilizzare in modo non conforme, appropriarsi, alterare, spegnere, trattenere presso di sé, nonché cedere a terzi a qualunque titolo il dispositivo ai sensi della vigente normativa e adottare ogni altra azione non espressamente autorizzata dal presente regolamento o dagli uffici centrali dell'Accademia. Salva l'ipotesi di cui all'art. 8 secondo comma del presente Regolamento, il dipendente non potrà trattenere per sé il dispositivo UAT oltre l'orario di lavoro autorizzato.

Art. 6 - Informativa e formazione

1. Il presente Regolamento rientra nell'ambito delle dovute operazioni di corretta informazione e formazione del personale all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulla sicurezza.

2. L'Accademia, come da normativa vigente e da accordo siglato con le OO.SS., provvederà alla formazione necessaria e più idonea all'uso del dispositivo UAT, secondo le modalità che riterrà più utili.

Art. 7 – Monitoraggio e supervisione, reports

1. Sarà cura dell'Istituzione verificare costantemente la posizione e lo stato dei lavoratori, le condizioni e l'esito dell'utilizzo dell'apparecchiatura in dotazione, nonché le singole segnalazioni che dovessero pervenire al servizio assistenza.

2. Potranno essere individuate unità di personale amministrativo interno all'Accademia per gli adempimenti amministrativi funzionali alle attività di cui alla presente regolamentazione.

3. L'Accademia si riserva di ritirare all'occorrenza il dispositivo per i dovuti controlli di funzionalità, e di richiedere ai lavoratori isolati colloqui individuali di confronto al fine di accertare criticità di sorta.

4. L'Accademia, per gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, potrà avvalersi della reportistica mensile che il fornitore produce ordinariamente e contiene informazioni relative al tempo totale di utilizzo dei dispositivi, utenti attivi nel mese, utenti non attivi nel mese, utilizzo percentuale degli apparati e allarmi gestiti.

5. I seguenti reports saranno consultati, conservati e utilizzati al solo scopo di accertare il corretto uso dei

dispositivi, l'assolvimento delle relative funzionalità dell'apparecchiatura digitale e il raggiungimento dell'obiettivo di tutela della salute e della sicurezza che si intende perseguire tramite la presente iniziativa.

6. Si esclude che la presente procedura abbia finalità di mero controllo rispetto all'operato e al rendimento del singolo lavoratore, in ossequio all'attuale disciplina in materia.

Art. 8 – Malfunzionamento del dispositivo e segnalazioni

1. In caso di malfunzionamento del dispositivo, è fatto obbligo al dipendente di sostituirlo con l'apparecchio di scorta. Il lavoratore isolato sarà tenuto a segnalare prontamente all'Ufficio Personale e all'Ufficio acquisti ogni forma di alterazione, ferma restando la responsabilità del dipendente di cui all'art. 8 della presente disciplina.

2. In caso di mancato riavvio e/o malfunzionamento irreversibile, il dipendente dovrà riconsegnare il medesimo dispositivo nello stato in cui si trova all'interno della sua scatola originaria con relativi cavi e caricabatteria all'Ufficio personale che provvederà ad accertarne la funzionalità.

Art. 9 – Responsabilità, esonero

1. Il lavoratore isolato in servizio presso la sede di Villa Salina è esclusivo responsabile della correttezza dell'utilizzo e della conservazione del dispositivo.

2. È obbligo del lavoratore in servizio nell'ultimo turno della giornata provvedere al caricamento del dispositivo secondo le modalità prescritte dalla "Guida rapida".

3. Per l'utilizzo corretto del dispositivo si rinvia all'art. 5 della presente regolamentazione.

4. L'Accademia non si riterrà in alcun modo responsabile in caso di mancato o cattivo funzionamento, perdita, rottura, furto dell'apparecchio o di ogni altro evento pericoloso o dannoso per il singolo lavoratore o per terzi, dovuti ad un utilizzo scorretto o non autorizzato del dispositivo UAT.

Art. 10 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge, alla contrattazione collettiva, al codice civile e penale, e ad ogni altra norma in quanto applicabili.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'Accordo sindacale sopracitato, emanato con decreto della Presidenza, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna alla sezione "Amministrazione trasparente" ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Si allega al presente regolamento la "Guida rapida" all'utilizzo dell'apparecchio UAT che ne costituisce parte sostanziale e integrante.